



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1 – nomina e composizione

Il Collegio dei Probiviri, previsto dall'Art. 25, Cap. 5, dello Statuto, è composto da tre membri eletti all'Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere sia soci che non soci, restano in carica per tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati anche non consecutivi.

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi dai Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione, attraverso segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l'esposizione dettagliata dei fatti, secondo quanto sancito dallo Statuto e dalle modalità indicate nei successivi articoli del presente Regolamento, sulle seguenti materie:

- a) controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza che riguardino i rapporti tra l'Associazione e i soci e tra i soci;
- b) provvedimenti disciplinari interni all'Associazione;
- c) pareri circa l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. I Soci e gli organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio, nei limiti di quanto sancito dallo Statuto.

I membri del Collegio:

- possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esclusivamente per quanto riguarda le materie attinenti le specifiche competenze del Collegio, non possono esercitare il voto in Assemblea dei Soci;
- se non soci, non hanno diritto ad esercitare alcun tipo di voto in Assemblea.

Art. 3 – Funzionamento

Il Collegio si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del suo Presidente almeno una volta all'anno, salvo il caso in cui non vi siano argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Collegio, qualora ritenga sussistere una particolare urgenza, ovvero quando ne sia richiesto dal Presidente dell'Associazione, convoca il Collegio in seduta straordinaria. Per l'insediamento del Collegio il Presidente dell'Associazione provvede alla prima convocazione accertandosi in quella occasione della disponibilità degli eletti ad accettare l'incarico e ad intervenire. Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, che può essere inviato anche con mezzi informatici (e.mail) e telefonici (sms), deve pervenire ai membri del Collegio almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Collegio è regolarmente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono; le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età. Le decisioni vengono deliberate collegialmente, a maggioranza assoluta dei membri. Delle riunioni del Collegio è redatto il verbale a cura del Presidente, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la sede sociale. Il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza con l'impiego di mezzi di telecomunicazione.

Art. 4 – Procedimento decisionale

Per ciascuno dei casi deferiti al Collegio dei Probiviri dai Soci e dagli Organi Sociali, il Presidente avvia l'istruttoria con la nomina di un relatore. Il relatore ha il compito di raccogliere la documentazione specifica, curare la necessaria istruttoria e redigere la relazione con la proposta di decisione sul caso, nel rispetto del contraddittorio. I casi vengono esaminati nell'ordine in cui sono proposti al Collegio, fatta salva la necessità, accertata con decisione del Presidente, di anticipare la discussione di questioni di particolare rilevanza e urgenza per l'Associazione. Tutti i procedimenti verranno decisi entro quarantacinque giorni dall'avvio dell'istruttoria, salvo particolari deroghe decise dal Collegio, e saranno conclusi con l'emissione del provvedimento finale costituito da un parere scritto e adeguatamente motivato. Le successive decisioni, compresi eventuali provvedimenti disciplinari, saranno comunicate ai Soci interessati, al Consiglio Direttivo e al Presidente dell'Associazione. Qualora il Collegio sia chiamato a pronunciarsi su questioni disciplinari, devono essere convocati per essere sentiti il Socio o i Soci interessati. Il Collegio può altresì decidere di convocare e consultare persone informate sulle questioni da esaminare e acquisire la documentazione ritenuta necessaria.

Art. 5 – Interpretazione

Il Collegio, nell'ambito delle competenze enunciate all'art. 2 lett. a) del presente Regolamento, esamina i casi che gli sono segnalati, fornendo la risoluzione della controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione e i soci e tra i soci, mediante un parere motivato. Il Consiglio Direttivo può, altresì, chiedere al Collegio dei Probiviri di esprimere parere anche su altre materie inerenti il funzionamento dell'Associazione.

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, i membri del Collegio dei Probiviri, chiamati a pronunciarsi su questioni disciplinari, nell'ambito delle competenze enunciate all'art. 2 lett. b) del presente Regolamento, decidono quali arbitri, amichevoli compositori, nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti applicativi. Nell'ambito di tale competenza i provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati, nel rispetto del principio di gradualità e mediante atto motivato, sono:

- 1) l'ammonimento, che viene adottato nei confronti di Soci che abbiano commesso lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle direttive degli Organi Istituzionali, senza che ciò abbia leso l'Associazione, arrecato danni patrimoniali o di immagine alla stessa, contrastato con i fini statutari;
- 2) la censura che viene adottata nei confronti di Soci che abbiano commesso gravi mancanze nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, o abbiano contravenuto deliberatamente a direttive degli Organi Istituzionali, o abbiano tenuto comportamenti contrari all'etica, ai principi e alle finalità dell'Associazione. Viene adottata inoltre, nel caso in cui discussioni interne all'Associazione siano sfociate in comportamenti offensivi, abbiano coinvolto soggetti estranei alla questione discussa e anche nel caso in cui discussioni interne siano state deliberatamente portate all'attenzione dei mass media. Al provvedimento di censura può aggiungersi la formale richiesta di dimissioni da eventuali cariche e/o ruoli dell'Associazione;

la sospensione della carica associativa ricoperta, e/o del ruolo svolto in Associazione, viene adottata per le stesse casistiche previste per la censura, qualora le mancanze si siano ripetute o siano state aggravate da comportamenti in netto contrasto con le finalità statutarie e in tutti i casi per i quali abbiano comportato il rischio di danni patrimoniali e di immagine per l'Associazione. La sospensione dalla carica associativa e/o dal ruolo ricoperti ha una durata massima di dodici mesi. La sospensione può essere adottata anche quando il Consiglio Direttivo abbia adottato il procedimento di radiazione. Qualora un membro del Collegio dei Probiviri sia coinvolto in prima persona nel procedimento disciplinare, la sua carica è temporaneamente sospesa e decidono gli altri membri del Collegio. Se gli altri due membri sono in disaccordo sul provvedimento da adottare, prevale il voto del Presidente del Collegio. Se è il Presidente stesso ad essere temporaneamente sospeso, e vi è disaccordo sul provvedimento da adottare, prevale il voto del membro con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, in caso di non socio, con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 – Pareri circa l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti

Il Collegio dei Probiviri, nell'ambito delle competenze enunciate all'art. 2 lett. c) del presente Regolamento, viene chiamato a pronunciarsi mediante parere motivato scritto

Art. 8 – Dimissioni e decadenza

I membri del Collegio dei probiviri decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria cessazione della qualità di Socio o di dimissioni dal Collegio stesso, che vanno comunicate in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo. Inoltre il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, manca a due riunioni del Collegio, decade dalla carica. In caso di decadenza anticipata o dimissioni, il membro del Collegio decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti a tale Organo dall'Assemblea dei Soci. Qualora però venga meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, il Collegio deve essere rinnovato con apposita elezione nella prima Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Cause di incompatibilità

Vi è incompatibilità tra:

- cariche istituzionali nell'Associazione con cariche o ruoli di responsabilità o rappresentanza ricoperti in Federazioni e/o Organismi sportivi a livello provinciale, regionale e nazionale, altre associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche o organismi politici (che presentino o meno liste alle elezioni). In caso di candidatura a ruoli incompatibili con cariche istituzionali ricoperte in Associazione, il soggetto interessato ha l'obbligo (nell'ordine) di:
 - a) auto-sospendersi dalla carica in Associazione;
 - b) comunicare immediatamente la propria condizione al Consiglio Direttivo;
 - c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
 - d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere Direttivo e di componente del Comitato di Presidenza dell'Associazione.

In ogni caso l'elezione in amministrazioni locali o in Parlamento comporta incompatibilità con qualsiasi carica istituzionale o incarico dirigenziale in Associazione. Nel caso di membri del Collegio dei probiviri, il soggetto interessato ha l'obbligo (nell'ordine) di:

- a) auto-sospendersi dalla carica;
- b) comunicare immediatamente la propria condizione al Presidente del Collegio dei Probiviri e al Presidente dell'Associazione;
- c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;

d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Presidente del Collegio dei Probiviri e al Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia il Presidente del Collegio, questi ha l'obbligo di:

- a) auto-sospendersi dalla carica;
- b) comunicare immediatamente la propria condizione agli altri membri del Collegio e al Presidente dell'Associazione;
- c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
- d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Presidente dell'Associazione e agli altri membri del Collegio.

Nel periodo di auto-sospensione, le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri saranno svolte al membro del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione in Associazione o, in caso nessuno dei membri rimanenti sia socio, con maggiore anzianità anagrafica.